



organismodimediazionegeocam@geo.cam.it - organismodimediazionegeocam@pec.it
segreteria O.d.M. 393/8591921

Procedura Prot. n° del

SEZIONE DISTACCATA DI

Spett.

[illegible]

Oggetto: procedimento di mediazione obbligatoria
Rifiuto parte chiamata

Con riferimento alla Domanda di Mediazione da Lei presentata presso questo Organismo in data _____ di cui al prot. _____, l'Organismo ha provveduto ad invitare la parte chiamata che ha rifiutato di partecipare al primo incontro preliminare di mediazione.

Trattandosi di procedura obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii. ci comunica che è stato comunque fissato il suddetto primo incontro per il giorno:

data		ora	
Presso la Sezione distaccata di			
Con sede in		cap	
Indirizzo e n° civico			
tel		fax	
Mail		pec	

ORGANISMO DI MEDIAZIONE INTERPROFESSIONALE NAZIONALE "GEO_C.A.M."
Iscritta al n. 922 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia
con sede in Roma, via Cavour, 179/a c.f. /PIVA 11404391002
telefono 06 92957536 – telefax 06 23328897

Quale mediatore è stato incaricato:

titolo cognome e nome	
-----------------------	--

In tale ottica, La preghiamo voler confermare la Sua presenza almeno 2 giorni prima della data fissata per l'incontro.

La mancata conferma verrà considerata come rifiuto a partecipare all'incontro (per le eventuali conseguenze ved. Art. 8 c.4 D.Lgs. 28/2010 riportato al termine della presente).

Si precisa che restano comunque dovute solo le spese di avvio pari a € 40,00 oltre iva, da Lei già corrisposte al momento del deposito della domanda.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai recapiti della sezione sopra indicati, si inviano distinti saluti.

Data _____

Firma _____

(il Responsabile di Sezione)

D.Lgs. 28/2010 – Articolo 8 – Procedimento

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.